



## **Codice Etico, Deontologico e di Condotta**

### **Aggiornamento 2017 (I Edizione)**

---

#### **Art.1 Definizione**

Il presente Codice Etico, Deontologico e di Condotta (di seguito CEDIC) è una raccolta scelta di indicatori di autoregolamentazione, d'identificazione di buone prassi professionali, e di appartenenza, cui hanno l'obbligo di attenersi tutti i professionisti iscritti, in quanto Soci, alla A.I.C.P.F., al fine di preservare ed accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità della categoria dei Consulenti Psico Forensi, in adempimento dello Statuto della Associazione.

Il presente Codice è vincolante, al pari dello Statuto, per i Soci della Associazione Italiana Consulenti Psico Forensi (di seguito AICPF) e si deve intendere come integrativo ed aggiuntivo rispetto alle norme di Legge, ai Codici Deontologici dell'Ordine professionale di riferimento, alle Linee Guida professionali, ed alle regole etiche e di buona prassi scientifica e professionale, riconosciute come prevalenti dalla letteratura di riferimento allo stato dell'arte.

L'Associazione provvede a revisionare ed inviare annualmente il CEDIC a tutti i professionisti iscritti, nonché a promuovere periodicamente iniziative di aggiornamento e approfondimento dei suoi contenuti e dei relativi aspetti applicativi.

Il CEDIC è stato elaborato (I Edizione) dal Consiglio Direttivo in occasione della riunione tenutasi a Stigliano il 22.9.2017, è stato discusso con i Soci presenti alla stessa ed è stato quindi definitivamente approvato.

Ogni nuova Edizione del CEDIC sarà aggiornata e diffusa entro il 30.3. di ogni anno.

La I Edizione del CEDIC è quindi da ritenersi applicabile dal 22.9.2017 al 29.3.2018 ed ogni Edizione successiva sarà applicabile dal 30.3 dell'anno di aggiornamento, fino al 29.3 dell'anno seguente. Tale aggiornamento sarà curato dal Consiglio Direttivo, sentiti a titolo consultivo i Probiviri ed il Gruppo di Lavoro sulla Deontologia della stessa AICPF.

---

## **Art.2 Scopo, cogenza e appartenenza**

Il CEDIC ha lo scopo di precisare, quale specifica codificazione di categoria professionale, l'etica e le norme di condotta cui il Consulente Psico Forense deve attenersi nell'esercizio della propria professione, al fine di tutelare sia i diritti ed i bisogni dei soggetti interessati dalla attività professionale, sia i rapporti con gli altri Soci, i Colleghi e gli altri professionisti, sia i rapporti con gli Uffici Giudiziari.

Tutti i soci A.I.C.P.F. hanno l'obbligo di osservare il presente codice etico deontologico associativo (CEDIC) e sono tenuti a sollecitarne la corretta applicazione, anche da parte degli altri Soci.

La mancata osservanza delle norme del presente codice etico associativo CEDIC si configura come condotta in contrasto con la professionalità del socio Consulente psico forense ed è passibile di valutazione in sede disciplinare, anche a prescindere dalla attivazione di un autonomo procedimento avanti agli organi disciplinari professionali.

Il presente CEDIC ha anche il valore e la funzione di esprimere e tutelare la fondamentale nozione di appartenza del Socio alla AICPF. La AICPF, infatti, è una Associazione che unisce in modo specifico ed esclusivo i Consulenti Psico Forensi (medici di diverse specialità e psicologi) con l'obiettivo di promuovere la dignità e la qualità operativa e deontologica di questa specifica categoria, pertanto richiede ai suoi Soci una specifica scelta di "appartenenza", ovvero di attivo e costruttivo riconoscimento dei suoi fini e valori, dal quale far derivare una personale ed attiva opera di promozione e garanzia della professionalità e trasparenza dei diversi soggetti operanti nel settore.

## **Art.3 Definizione e doveri del “Consulente Psico Forense”**

Ai fini del presente codice di condotta, a conferma ed ulteriore precisazione di quanto definito nello Statuto della AICPF, si intende come Consulente Psico Forense il Socio, che svolga l'attività di consulente tecnico e/o perito, nell'ambito di incarichi professionali di carattere giudiziario e/o stra – giudiziale o che, più in generale,

svolga attività clinica, diagnostica e terapeutica, in casi e posizioni di interesse psico – forense.

Il Socio ha il dovere, in quanto professionista che interviene ed opera su situazioni spesso estremamente complesse e gravi, di garantire la propria formazione di base e quella di aggiornamento permanente, così da svolgere la propria opera in modo coerente con i migliori standard scientifici ed etici di riferimento, nel rispetto delle procedure normative e professionali vigenti.

È fatta specifica prescrizione al Socio di osservare scrupolosamente le Linee Guida vigenti nei diversi ambiti applicativi e di seguire le indicazioni maggioritarie della letteratura scientifica, allo stato dell'arte.

Nella consapevolezza che l'esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici e di specifiche conoscenze, abilità e competenze, che vengono aggiornate con la formazione individuale permanente e con la supervisione, il Socio AICPF ha il dovere di mantenersi costantemente aggiornato negli ambiti della disciplina di riferimento, adempiendo agli obblighi ordinistici di aggiornamento annuale previsti - per la sua specifica qualifica e posizione - e comunque seguendo quanto previsto dagli standard di letteratura nazionali ed internazionali.

L'esercizio dell'attività professionale da parte del Socio Consulente psico forense è libero, autonomo, competente, indipendente nel giudizio intellettuale e tecnico, ed è fondato sull'obbligo del segreto professionale e sul rispetto dei principi di buona fede, di correttezza, di trasparenza, di responsabilità del professionista.

---

#### **Art.4 Etica del Consulente psico forense - Obbligo di segnalazione**

Il Socio AICPF, nell'esercizio della sua attività di Consulente psico forense, ha specifici doveri e divieti, che con la domanda associativa si è impegnato ad osservare.

Il Socio, in particolare, è tenuto a:

- astenersi da qualsivoglia comportamento che possa inficiare la sua credibilità di professionista e di persona, pregiudicando così, indirettamente o direttamente, il decoro della categoria e della stessa AICPF;
- astenersi da ogni intervento professionale, laddove esista anche un potenziale conflitto di interessi o vi sia un coinvolgimento, proprio o di terzi, con i quali esista un precedente o attuale legame familiare o affettivo. Qualora emergesse un conflitto di interessi in corso d'opera, il Socio è tenuto a rinunciare-all'incarico;

- rispettare, con scrupolo, il dovere di dare la più corretta informazione - nella compilazione del “consenso informato” ed in ogni fase dell'intervento- alle persone interessate dalla sua attività professionale; lo stesso è parimenti richiamato all'astenersi dal dare giudizi, consigli o valutazioni, per i quali non disponga di una personale, completa e valida formazione professionale specifica, che sia legalmente riconosciuta;
- rispettare con scrupolo le norme in tema di privacy, trattamento dei dati e gestione e condivisione del segreto professionale e di quello giudiziario. In particolare, il consulente psico forense deve mantenere il più assoluto segreto sullo svolgimento e sui contenuti dei colloqui peritali effettuati; garantire la riservatezza dei video e degli audio dei colloqui peritali, così come dei test psicodiagnostici e di ogni altro dato clinico in suo possesso; curare e garantire il rispetto di segreto e procedure da parte di tirocinanti, stagisti, allievi in formazione e collaboratori;
- adottare strumenti e metodi di valutazione considerati pertinenti ed affidabili dalla comunità scientifica di riferimento e dalla letteratura maggioritaria allo stato dell'arte.

Per specificazione ed esempio di comportamenti non coerenti con i doveri di correttezza e con quanto sopra espresso, si precisano le seguenti esemplificazioni, evidenziando che il dovere etico del Consulente si identifica anche nel tenere conto delle situazioni che, pur non rivestendo specifici profili di illiceità o scorrettezza, possano essere recepite come inopportune, o ingenerare dubbi di collusione o commensalità, nei committenti e nei fruitori della attività professionale. A titolo di esempio, si cita quanto segue:

- assumere la funzione di Consulente Tecnico d' Ufficio o quella di Perito in ambito penale, o di accettare l'incarico di Consulente di Parte, in quei casi in cui non si disponga delle competenze professionali specificamente richieste dagli stessi, anche sotto il profilo del possesso dei titoli accademici qualificanti ed in base ai criteri di prevalenza della letteratura di riferimento, allo stato dell'arte;
- assumere l'incarico di Consulente Tecnico di Parte (di seguito CTP) "a favore", o "contro", persone verso le quali si sia esercitata una funzione di carattere terapeutico, sia in ambito libero professionale che presso strutture pubbliche;
- assumere la funzione di CTP "a favore", o “contro”, persone verso le quali già il Socio abbia emesso una valutazione come membro di una Commissione Medico Legale;
- assumere la funzione di CTP "a favore" o “contro” pazienti del Servizio pubblico (psichiatrico, psicologico o sociale), di diretta appartenenza del professionista;

- ove il Socio sia CTP in corso di CTU, prescrivere psico – farmaci in favore della persona che si sta assistendo, o informare dettagliatamente la stessa circa i contenuti degli esami psicodiagnostici che saranno somministrati in CTU;
- assumere incarichi di CTU o di CTP in casi nei quali sia stato nominato CTU o CTP un professionista inserito nello stesso servizio socio – sanitario o reparto ospedaliero del Socio, oppure inserito nello stesso studio professionale (con eccezione di chi operi in cliniche o ambulatori aperti ad un elevato numero di professionisti);
- assumere la funzione di CTP in casi in cui si sia già svolta la funzione di CTU, anche in riferimento a diversi soggetti di uno stesso nucleo familiare;
- avvalersi di strumenti psicodiagnostici, di metodi di interpretazione degli stessi o dell'uso di metodologie di colloquio peritale e/o di interpretazione dei dati psicodiagnostici, che non siano stati validati dalla letteratura scientifica prevalente, allo stato dell'arte.

Il Socio che rilevi comportamenti di altri Soci, in contrasto con il presente Codice e con i su-ricordati profili, è tenuto ad informare per iscritto il Consiglio Direttivo della AICPF, inviando una dettagliata relazione sulla vicenda (rispettando le norme di privacy e segretezza vigenti) e sulle proprie motivazioni. Il Consiglio Direttivo, in funzione di Commissione Disciplinare, istruita la pratica, sentito il consulente legale ed il Comitato Scientifico, entro 60 giorni, in riunione congiunta con i Probiviri, esprimerà una propria valutazione, previa richiesta di chiarimenti al Socio segnalato.

Il Socio che rilevi violazioni della normativa ordinistica e deontologica vigente, attuati da parte di professionisti dell'area psico – forense non appartenenti ad AICPF, è tenuto ad inviare analoga segnalazione al Consiglio Direttivo, il quale, previa valutazione, potrà avanzare la stesa all'Ordine professionale di riferimento del terzo professionista interessato.

---

#### **Art.6 Doveri di adempimento previdenziale e fiscale**

I Soci devono rigorosamente attenersi alla normativa dello Stato in cui esercitano la propria attività professionale, con particolare riferimento al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

Tutti gli associati a A.I.C.P.F. pena l'esclusione dall'Associazione, hanno l'obbligo di garantirsi per i rischi connessi alla Responsabilità professionale sottoscrivendo una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.) con massimale commisurato alla complessità ed entità dell'attività svolta.

---

### **Art.7 Trasparenza nella acquisizione di incarichi**

È vietata ogni condotta tesa direttamente o indirettamente all'acquisizione di rapporti di clientela e/o di incarichi giudiziari, con modalità non conformi alla correttezza e al decoro professionali.

Il divieto vale anche per l'invio a professionisti di altre discipline, che deve restare sempre una libera e incondizionata scelta dei clienti.

Ciò vale in particolare per le prassi di consociativismo, se non di "cartello" nei confronti dei professionisti estranei allo stesso, che possono registrarsi tra CTU e CTP interessati da abituali prassi di frequentazione professionale. E' infatti dovere del Consulente Psico Forense evitare ogni forma di consociativismo che possa ledere l'autonomia del suo giudizio o porre in dubbio l'indipendenza tecnico scientifica e morale del professionista, rispetto agli altri protagonisti di ogni singolo caso peritale.

Il Socio, se consulente fiduciario o comunque abituale di Compagnie assicurative o singoli Studi Legali, ha il dovere di indicare in modo esplicito ed immediatamente riconoscibile, in sede di preventivo ad ogni cliente / periziando, oppure nel proprio sito e comunque in modo chiaro e per tutti recepibile, quali siano le proprie collaborazioni fiduciarie, in modo da prevenire qualsiasi possibile ipotesi di violazione del proprio obbligo di "terzietà".

È fatto obbligo al Socio di rispettare in termini di massima trasparenza le norme e le buone prassi in tema di privacy, trasmissione di preventivo dettagliato e consenso informato.

In caso di incarico collegiale, il Socio ha il dovere di mantenere la propria piena autonomia di giudizio e di valutazione.

---

### **Art.8 Correttezza professionale**

Nelle relazioni con altre figure professionali, il Socio porterà il proprio contributo, facendo riferimento alle caratteristiche fondanti della propria professione, e dovrà tenere in conto e rispettare le norme giuridiche che attribuiscono ad altre professioni le attività ad esse riservate.

Il Socio si impegna espressamente a contrastare ogni attività professionale che sia svolta in condizione di "esercizio abusivo della professione", assumendo l'onere di segnalare alle autorità competenti eventuali abusi.

È obbligo del Socio di utilizzare il proprio titolo professionale solamente per le attività a questo pertinenti, impegnandosi inoltre,

a non avallare attività ingannevoli o abusive, implegando a tal fine il proprio titolo professionale o la qualità di Socio della AICPF.

---

### **Art.9 Diritti dei clienti**

Il Socio deve rendere noto al cliente il costo degli incontri, le modalità di pagamento ed il fatto che in nessun caso il proprio onorario può essere vincolato al risultato ottenuto o commisurato, percentualmente, all'esito della causa o della questione.

Per assicurare il pieno rispetto dei diritti di riservatezza dei clienti, il Socio deve, da subito richiedere ad essi la sottoscrizione del consenso informato e della privacy: il socio si obbliga sin da ora ad adottare la Lettera di Incarico strutturata ed uniforme che verrà predisposta dal Consiglio Direttivo per la A.I.C.P.F.

È obbligo di ogni socio - al fine di assicurare una corretta informazione circa i propri diritti ed in merito all'osservanza dei criteri etici e deontologici di condotta del Consulente psico forense - mettere a disposizione dei propri assistiti, nel proprio studio, una copia del presente Codice Etico di condotta.

---

### **Art.10 Dichiarazioni pubbliche**

Tutte le dichiarazioni pubbliche dei Soci devono essere coerenti con i contenuti del presente Codice e con le norme previste nello Statuto.

È considerata grave violazione del Codice Etico di condotta l'esprimere, in ambito pubblico e mediatico (sia televisivo che nei social media) pareri professionali in merito a casi concreti, rispetto ai quali non si disponga di una diretta conoscenza. È grave violazione del codice etico di condotta l'esprimere pareri professionali su casi conosciuti, senza il dovuto rispetto delle norme di segretezza e riservatezza specifiche.

E' considerata buona prassi che i contatti dei Soci con i media siano messi a conoscenza dell'Addetto Stampa della AICPF, in modo che lo stesso possa assistere i Soci in tale attività di divulgazione.

---

### **Art.11 Elezioni**

Il Socio che partecipi come candidato, o sostenitore di candidati, ad elezioni degli organi rappresentativi di A.I.C.P.F. deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda o iniziative non consone alla dignità delle sue funzioni e al rispetto di tutti i candidati.

A tutti i Soci è prescritta la massima correttezza reciproca in ogni fase della vita elettiva ed assembleare della Società.

---

**Art.12 Pubblicità e Media**

Nell'attività di autopromozione, i Soci sono tenuti a essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio ai clienti, al decoro della professione o alla AICPF.

I Soci hanno l'obbligo di astenersi da ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa che possa pregiudicare la correttezza delle informazioni rivolte ai clienti.

Nelle informative pubblicitarie i Soci non possono attribuirsi titoli professionali, diplomi e competenze che non possiedono.

Qualora il Socio eserciti una attività didattica e/o organizzi attività didattiche, è tenuto a non fornire alcuna comunicazione di carattere ingannevole.

A titolo di esempio di comunicazioni di carattere ingannevole, si cita:

- organizzare e/o pubblicizzare corsi di formazione come idonei all'esercizio dell'attività psico – forense, a favore di professionisti che, al completamento del corso, siano comunque privi dei titoli accademici e professionali, necessari per lo svolgimento della stessa (sia sul piano della iscrizione all'albo dei CTU, sia su quello della concreta assunzione di incarichi peritali);

- organizzare e/o pubblicizzare corsi di formazione come abilitanti alla attività professionale o alla acquisizione di competenze tecniche, in assenza di un effettivo riconoscimento legale del titolo acquisito;

- organizzare e/o pubblicizzare corsi di formazione come abilitanti alla iscrizione ad elenchi di professionisti o Albi che non rientrino in quelli giuridicamente riconosciuti;

- organizzare e/o pubblicizzare corsi di formazione asseritamente riconosciuti da Enti nazionali o internazionali che siano inesistenti, non abbiano rilasciato un reale e dimostrato riconoscimento, o non rivestano la titolarità asserita;

- organizzare e/o pubblicizzare corsi di formazione di durata e contenuti non rispondenti alla complessità dei temi proposti.

È considerata violazione etica del CEDIC la partecipazione del Socio, anche come semplice docente, a corsi di formazione che ricadano in una o più delle fattispecie sopra citate.

---

**Art.13 Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive**

Ai Soci sono espressamente vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo.

---

#### **Art.14 Informativa ai clienti**

Il Socio, in applicazione della normativa vigente, ha l'obbligo di informare i clienti del proprio numero d'iscrizione all'Associazione (art.8 c.2 L. 4/2013) e a fornire al cliente, attraverso un documento scritto, i riferimenti dell'Associazione stessa, con l'indicazione della denominazione, della sede legale nazionale e del sito web, anche per consentire l'inoltro di eventuali reclami.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori di cui al titolo III della parte II del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

---

#### **Art.15 Mancato rispetto del Codice Etico, Deontologico e di Condotta**

In ossequio all'art.3 dello Statuto, l'A.I.C.P.F. opera attivamente affinché i propri associati rispettino e si attengano alle regole deontologiche e di condotta, così come previste nel presente codice Etico. Coerentemente allo scopo di garantire e di sviluppare la professionalità del Consulente psico forense sono state previste adeguate sanzioni disciplinari cui andranno sottoposti gli associati in caso di violazioni del presente codice etico.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dall'Organismo di vigilanza della condotta professionale, descritto nel successivo articolo, nel rispetto dei dettami previsti dallo Statuto.

---

#### **Art.16 Organismo di vigilanza della condotta professionale**

A garanzia dei committenti, dei clienti intesi anche nella loro qualità di consumatori, degli associati e dell'Associazione stessa, si istituisce, quale Organismo di Vigilanza, la Commissione Disciplinare AICPF, con lo scopo di verificare (sia per valutazione autonoma che per segnalazione di un utente il quale abbia usufruito dei servizi di consulenza psico forense, di un altro Socio o di terzi) il mancato rispetto, da parte di un associato, dei requisiti professionali e dei criteri stabiliti dallo Statuto e dal presente Codice Etico, Deontologico e di Condotta.

La Commissione Disciplinare è costituita dal Consiglio Direttivo della Associazione, in seduta congiunta con i Proibiviri, sentito il parere del Comitato Scientifico, del referente del Gruppo

di Lavoro sulla Deontologia, e del Consulente Legale della Associazione.

Ogni pratica avrà una risposta entro il termine di giorni 60 dalla attivazione della richiesta di intervento, pervenuta in modo formale (lettera raccomandata o PEC, regolarmente sottoscritta).

---

### **Art.17 Sanzioni disciplinari**

Le sanzioni irrogate dall'Organismo di vigilanza della condotta professionale vengono espresse a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo della Associazione e dei Probiviri.

Le decisioni dell'Organismo di vigilanza, stante il carattere privato della Associazione, hanno valore nel contesto associativo. Sono comunicate al Socio interessato in modo formale ed hanno valore rispetto al suo diritto di fregiarsi del titolo di socio e dei benefici, connessi alla appartenenza alla A.I.C.P.F.

Il Socio interessato dall'attività dell'Organismo di Vigilanza riceverà comunicazione formale della data e della sede della riunione della Commissione Disciplinare, con un preavviso di 15 giorni, ed avrà facoltà di partecipare alla stessa, predisponendo scritti a chiarificazione della propria posizione.

Le sanzioni che possono essere irrogate, a giudizio della Commissione Disciplinare, sono così formalizzate: l'Ammonimento Verbale; la Censura scritta; la Sospensione per la durata di mesi tre o sei dalla qualità di Socio, la Decadenza dalla qualità di Socio.

In caso di decadenza dalla qualità di Socio, è fatto divieto al professionista di avvalersi di tale titolo in qualsiasi sede, di tale sanzione viene data notizia ai Soci ed è prevista la sua pubblicazione nell'apposito elenco sul sito della Associazione.

Nei casi di Ammonimento, Censura e Sospensione, tali sanzioni possono essere sospese se il Socio svolge un percorso di formazione ed aggiornamento, ritenuto dalla Commissione Disciplinare idoneo alla acquisizione delle competenze tecniche e deontologiche necessarie per evitare la ripetizione dell'errore professionale accertato.

Ogni provvedimento disciplinare viene registrato nel fascicolo personale del Socio.

---

Approvato e reso operativo in Stigliano, 22.9.2017